



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/12/4625

Roma, 20 febbraio 2013

OGGETTO: Permessi per l'assistenza ai soggetti disabili di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/1992 e successivamente modificazioni.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unità nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane, datata 19 febbraio u.s., concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio I - Affari Generali e Giuridici

N. 333-A9806.G.3.2 | 1022-2013
Rif. 557/RS/01/120/4625-2012

Roma, 19 FEB. 2013

OGGETTO: Permessi per l'assistenza ai soggetti disabili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 e successive modificazioni.

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per le Relazioni Sindacali

S E D E



Come noto, la legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 24 ha apportato *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità"*.

Tali disposizioni, pur limitando, salvo eccezioni, il diritto di godere dei permessi in argomento ai soli parenti o affini del disabile entro il secondo grado, non richiamano più, espressamente, i requisiti della *"continuità"* e della *"esclusività"* dell'assistenza che, nella vigenza del precedente testo normativo, assurgevano a presupposti applicativi consentendo di contenere i casi di riconoscimento del beneficio.

Le modifiche apportate dalla disciplina in esame sono state oggetto di apposita circolare esplicativa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che, nell'illustrare i nuovi criteri applicativi, ha precisato: *"... le novità apportate dall'art. 24 della l. n. 183, sostanzialmente consistono nella restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi...nell'eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell'assistenza prestata al lavoratore ..."*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa si è sinora pronunciata in modo non univoco: in alcuni casi ha, infatti, ribadito l'attualità del requisito dell'*esclusività*, mentre in altre circostanze ha dichiarato il venir meno del presupposto in argomento.

Contestualmente, in un primo momento, la medesima giurisprudenza aveva affermato l'inapplicabilità della nuova normativa al personale delle Forze di Polizia, in virtù della "specificità" riconosciuta dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010 al citato personale.

Sino ad oggi, questa Amministrazione ha osservato tale orientamento, assoggettando l'erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 al vincolo che non ci fossero altri familiari idonei a prestare assistenza al disabile (permanenza del requisito della c.d. esclusività).

Tuttavia, il più recente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 4047 dell'11.07.2012) ha affermato il principio secondo cui la nuova disciplina in materia di assistenza ai familiari disabili deve trovare applicazione, nella nuova formulazione (che esclude i requisiti della continuità e dell'esclusività quale condizioni per l'accesso ai benefici previsti) nei confronti di tutto il personale dipendente, senza eccezioni e, quindi, anche per il personale della Polizia di Stato.

La conclusione cui è pervenuto il giudice amministrativo induce a non ritenere più suffragabile l'orientamento adottato da questa Amministrazione e, pertanto, si ritiene più conforme alla ratio della legge e della giurisprudenza in materia propendere per l'abrogazione del requisito dell'*esclusività* dell'assistenza.

Appare indubbio che i nuovi criteri si applicano sia per la concessione dei tre giorni di permesso sia per le domande di trasferimento ma, in quest'ultimo caso, l'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere "... ove possibile ...", lasciando, così, margini di discrezionalità connessi alle esigenze di organico che l'Amministrazione dovesse valutare.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si deve, da ultimo, evidenziare, che, salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

In tal modo si potrà realizzare un migliore contemperamento tra la necessità di riorganizzare i servizi che l'assenza comporta ed il diritto degli interessati a fruire del beneficio, senza con ciò gravare eccessivamente su quel personale che si trova, necessariamente, costretto a sopperire all'assenza stessa.

Tale criterio, peraltro, è stato già esplicitato nella circolare di questo Dipartimento n. 333.A/9806.G.3.1/6406-2011 del 29 luglio 2011 avente per oggetto *"Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità"*.

Tutto ciò premesso, si informa che il suddetto parere sarà pubblicato sul Portale Doppiavola.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Iodice

